VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Studio Commerciale Viganò Brambilla e Associati
di dott. Mario Brenna, dott. Matteo Formenti e Associati società semplice

Desio, Via Caravaggio 2B – 20832 (MB)
Milano, Via Stendhal 65 – 20144 (MI)

T. +39 0362.39191
F. +39 0362.627501

P.I. 00774610968
C.F. 04245210150

info@studiovba.com
www.studiovba.com

Gentili Clienti
Loro sedi

Desio, lì 3 novembre 2026

Informativa n. 15

OGGETTO: Contributi INPS dovuti dai soci lavoratori di SRL – pronuncia della Corte di Cassazione sull'esclusione dalla base imponibile contributiva degli utili prodotti dalla società e non distribuiti ai soci

Egregi Signori,

con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito a un tema di particolare interesse per i soci lavoratori di SRL iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, pronunciandosi sull'assoggettamento a contribuzione previdenziale degli utili prodotti dalla società, ma non distribuiti ai soci.

Il contenuto della sentenza
La controversia riguardava una contribuente, socia unica e amministratrice di una SRL, iscritta alla Gestione commercianti INPS in quanto partecipante abitualmente e prevalentemente all'attività aziendale.
L'INPS aveva richiesto il versamento di contributi previdenziali anche sugli utili prodotti dalla società e accantonati a riserva, sebbene non effettivamente distribuiti alla socia.
La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso dell'Istituto, ha affermato che **gli utili non distribuiti di una SRL non concorrono alla formazione della base imponibile contributiva del socio lavoratore**, qualora la società non abbia optato per il regime fiscale di trasparenza.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la contribuzione previdenziale deve essere commisurata ai redditi fiscalmente imputati al socio e dichiarati ai fini IRPEF, non potendo essere automaticamente estesa agli utili che rimangono nella disponibilità della società.
Il principio trova applicazione anche nel caso di SRL unipersonale, nella quale il socio lavoratore rivesta contemporaneamente la carica di amministratore unico.
La Corte ha inoltre precisato che spetta all'INPS dimostrare l'effettiva imputazione del reddito al socio, attraverso la percezione degli utili oppure l'applicazione del regime di trasparenza fiscale.

La portata della pronuncia e i suoi limiti
La pronuncia è stata resa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione e non dalle Sezioni Unite. Pur costituendo un autorevole precedente giurisprudenziale, non assume efficacia vincolante nei confronti dei giudici chiamati a decidere controversie analoghe. Non può pertanto escludersi che, in futuro, altri giudici o la stessa Corte di Cassazione adottino una diversa interpretazione della normativa previdenziale, con conseguenti possibili ripercussioni sulle posizioni contributive dei soci lavoratori.

VBA
VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

I rischi connessi all'eventuale interruzione dei versamenti
La decisione di interrompere o ridurre i versamenti contributivi sulla base della sentenza in esame deve essere valutata con particolare prudenza.
L'INPS potrebbe infatti contestare l'omesso versamento, richiedendo il pagamento dei contributi ritenuti dovuti, oltre alle eventuali sanzioni e agli interessi applicabili.
In tale eventualità, il contribuente che intendesse opporsi alla pretesa dell'Istituto dovrebbe intraprendere un contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro competente, sostenendone i relativi costi e soggiacendo all'alea del giudizio, senza alcuna garanzia di ottenere una pronuncia favorevole.
In caso di soccombenza, potrebbero inoltre aggiungersi le spese processuali poste a carico del contribuente.

L'importanza della storia contributiva personale
Un ulteriore aspetto da considerare attentamente riguarda la storia contributiva pregressa del singolo assicurato.
Prima di valutare qualsiasi riduzione dei versamenti, occorre esaminare l'anzianità contributiva maturata, gli anni mancanti al pensionamento e le possibili ripercussioni sull'importo della futura pensione.
La scelta non deve pertanto essere effettuata considerando esclusivamente il potenziale risparmio contributivo immediato, ma richiede una valutazione complessiva della posizione previdenziale, anche in relazione agli effetti di medio e lungo periodo.

Gli effetti fiscali dell'eventuale riduzione dei contributi
Un ulteriore elemento da considerare nella valutazione della convenienza economica di un'eventuale interruzione o riduzione dei versamenti contributivi riguarda il relativo trattamento fiscale.
I contributi previdenziali obbligatori versati alla Gestione commercianti INPS costituiscono, infatti, oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del TUIR.
Di conseguenza, il mancato versamento di tali contributi comporterebbe, a parità delle altre condizioni, una riduzione degli oneri deducibili e, pertanto, un incremento del reddito imponibile, con conseguente maggiore versamento di IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

Alla luce di quanto sopra, lo Studio invita i clienti a non assumere autonomamente decisioni di interruzione o riduzione dei versamenti contributivi sulla sola base della sentenza commentata.
Sebbene la pronuncia rappresenti un importante orientamento favorevole ai contribuenti, essa non garantisce l'assenza di future contestazioni da parte dell'INPS, né elimina i rischi economici e giudiziari connessi a un eventuale contenzioso.
Ogni decisione dovrà pertanto essere preceduta da un'attenta valutazione individuale, che tenga conto della posizione societaria, della storia contributiva personale, dei possibili benefici economici e dei rischi derivanti da eventuali contestazioni.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Studio Commerciale VBA